

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre stava eseguendo la misurazione di travi prefabbricate della struttura in edificazione in vista della posa sulle stesse del solaio, a causa del ghiaccio presente sulle travi, scivolava e cadeva a terra da una altezza di circa 6 metri dal suolo. Nel cantiere non veniva riscontrata la presenza di linee vita.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

il d. lgs. n.231/2001 ha previsto alcune forme di procedura speciali per l'accertamento della responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato, regolate dagli artt.34-82 del testo normativo. Risulta, altresì, evocato il principio di sussidiarietà laddove l'art.34 aggiunge che il rito è regolato anche «secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271», in quanto compatibili e l'art.35 prevede che all'impresa si applichino anche, con il solito limite della compatibilità in concreto, «le disposizioni processuali relative all'imputato». La normativa coniuga, dunque, esigenze di effettività dell'accertamento ad esigenze di garanzia del diritto di difesa dell'ente strettamente correlate alla vicinanza dell'illecito amministrativo al fatto-reato, cosicché le norme del codice di procedura devono essere applicate sulla base del duplice presupposto che non vi sia una norma speciale che disciplini l'atto e che vi sia compatibilità tra le norme speciali e le norme del codice di procedura penale. Con specifico riguardo alla difesa tecnica, l'art.40 prevede che l'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio, mentre con riguardo alla fase che precede la contestazione dell'illecito (art.59), la legge speciale prevede che l'informazione di garanzia inviata all'ente contenga l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2 (art.57). Sul dubbio interpretativo concernente la nozione di «partecipazione» in relazione alla fase delle indagini preliminari, è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite al fine di dirimere la questione se in tale fase l'ente goda del diritto di fruire della assistenza difensiva (ivi comprese le facoltà che il codice riconosce al difensore) indipendentemente dall'atto formale di costituzione posto in essere a norma dell'art. 39.

La Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, ha ritenuto di enucleare dal citato art.57 il principio secondo il quale dalla scansione procedimentale segnata dall'invio dell'informazione di garanzia all'ente, che contiene, tra l'altro, l'avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione di cui all'art. 39, comma 2, l'urgenza della reazione difensiva non può prevalere sulla disciplina speciale dettata da quest'ultima disposizione (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 26431301). Da tale momento, dunque, opera la disciplina speciale dettata in tema di responsabilità degli enti, che impone la formalizzazione della rappresentanza dell'ente sin dalle prime fasi del procedimento.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, altra sezione, per nuovo esame. Così deciso il 25 maggio 2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.